

Versione aggiornata ed integrata con le deliberazioni 192/2019/R/eel e 479/2021/R/eel

PROCEDURE E MODALITA' DI CUI AL PUNTO 6 DELLA DELIBERAZIONE 921/2017/R/EEL (lettere a), b), c) e d))

Definizioni

Ai fini del presente documento si applicano le definizioni del DM 21 dicembre 2017 e della deliberazione 921/2017/R/eel.

a) Aggiornamento delle procedure di controllo di cui all'Allegato A della deliberazione 666/2014/R/eel

Controlli

La CSEA effettua i seguenti controlli su tutte le dichiarazioni inviate attraverso il Portale:

- a) Controlli di legittimità, **completezza e correttezza della documentazione, ai sensi del DM 21 dicembre 2017, nonché delle deliberazioni dell'ARERA.**
- b) Controlli di coerenza sui dati di prelievo.

I controlli di legittimità sono relativi alla conformità delle dichiarazioni inviate alle norme giuridiche ed in particolare al DPR 445/2000 in materia di autocertificazione, alla completezza dei dati richiesti dal Portale e alla presenza della documentazione di cui al comma 5.1 dell'Allegato A alla delibera 921/2017/R/eel (ed, eventualmente, ai commi. 4.7 e 4.8 del medesimo Allegato e/o dei dati richiesti alle imprese costituite da meno di un anno di cui alla successiva lettera c)).

Detti controlli sono effettuati da CSEA **entro la data di prima trasmissione dell'Elenco al SII, di cui al comma 9.1 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel**, fatto salvo quanto precisato successivamente per l'anno 2018.

I controlli di coerenza sui dati di prelievo, fatto salvo quanto specificamente previsto per le imprese costituite da meno di un anno, consistono:

- nella verifica dell'effettiva titolarità dei POD dichiarati dall'impresa sulla base delle informazioni fornite a CSEA dalle imprese distributrici (per gli anni precedenti al 2018) e dal SII (per gli anni dal 2018 in poi);
- nella verifica che, relativamente ai POD dichiarati dal soggetto beneficiario, i valori di energia elettrica prelevata e dichiarata dallo stesso soggetto siano corrispondenti ai valori forniti a CSEA dall'impresa distributtrice (per gli anni precedenti al 2018) e dal SII (per gli anni dal 2018 in poi) per i medesimi POD.

In relazione ai dati di misura resi disponibili dai distributori, per gli anni precedenti al 2017 di cui sopra, la CSEA si avvale dei dati già raccolti dai medesimi distributori ai fini della creazione degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica relativi al regime di

Allegato A

cui al decreto 5 aprile 2013, ove disponibili. Se non disponibili, la Cassa procede alla raccolta dati con le modalità già previste dai commi 4.3 e 4.4 della deliberazione 655/2017/R/eel.

Ai fini del controllo dei dati relativi al prelievo dell'anno 2017, CSEA procederà alla raccolta dei dati di misura presso i distributori con le medesime modalità seguite negli anni precedenti, raccogliendo anche i dati di potenza impegnata.

I controlli di coerenza sui dati di prelievo sono effettuati dalla CSEA su tutte le dichiarazioni pervenute, **entro la data di prima trasmissione dell'Elenco al SII, di cui al comma 9.1 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel**, fatto salvo quanto precisato successivamente per l'anno 2018

Per l'anno di competenza 2018, sono fatti salvi i controlli già effettuati sui dati già disponibili ai sensi di quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 666/2014/R/eel. I controlli sui dati non ancora disponibili o modificati (ivi compresa la presenza della documentazione di cui al comma 5.1 della deliberazione 921/2017/R/eel) sono effettuati nel più breve tempo possibile.

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità nei controlli di cui alla lettera a) o significative discordanze nei controlli di cui alla lettera b), CSEA sospende l'inserimento nell'Elenco dei soggetti interessati, richiede chiarimenti ai medesimi soggetti, alle imprese distributrici, al SII e, qualora necessario, avvia una fase di approfondimento istruttorio.

L'inserimento nell'Elenco e, di conseguenza, l'assegnazione della relativa classe di agevolazione, può avvenire solo a valle di risultati positivi degli approfondimenti e/o soccorsi istruttori di cui sopra. Detto inserimento avverrà alla prima data disponibile per gli aggiornamenti di cui al comma 9.3 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel.

Si precisa, quindi, che la ricevuta rilasciata dal sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione attesta la conclusione del processo di invio, ma non il buon esito dei controlli succitati.

La Cassa effettua a campione le verifiche sulle dichiarazioni presentate, anche richiedendo il supporto dell'Agenzia delle entrate e delle Camere di commercio per quanto concerne i dati del VAL, del codice ATECO e del fatturato.

Dette verifiche potranno essere fatte sia precedentemente che successivamente alla prima trasmissione dell'Elenco al SII, di cui al comma 9.1 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel.

b) Modalità per la riscossione della contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92, secondo il livello di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017 da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica rientranti nelle Classi di agevolazione VAL.x

Allegato A

L'attività di esazione delle contribuzioni dovute, per l'anno di competenza n , dalle imprese rientranti nelle classi VAL.x è effettuata dalla CSEA in acconto nel corso dell'anno n e a conguaglio nell'anno $n+1$.

Entro il 31 maggio dell'anno n , la CSEA pubblica sul Portale tramite l'account di ciascuna impresa di classe VAL.x l'importo delle due rate uguali da versare in acconto (entro il 30 giugno e 31 dicembre dell'anno n), pari complessivamente al 100% del livello minimo di contribuzione previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), del DM 21 dicembre 2017 e comunica alle medesime imprese, a mezzo PEC, le modalità e le tempistiche di versamento delle rate di acconto.

Con la medesima PEC la CSEA comunica alle imprese rientranti nelle classi di agevolazione VAL.x le modalità e le tempistiche per richiedere l'attribuzione della classe di agevolazione FAT.x di pertinenza (valutata in base ai propri consumi e al proprio livello di fatturato), nei casi in cui per l'impresa medesima il contributo dovuto valutato in proporzione al Valore aggiunto lordo risulti superiore a quello dovuto in base alla classe FAT.x di pertinenza.

Le suddette tempistiche di versamento delle rate di acconto prevedono una scadenza di pagamento che non può essere inferiore a 130 giorni dalla data di pubblicazione da parte del SII del primo elenco in cui compare l'attribuzione della classe VAL.x all'impresa interessata, per ciascun anno di competenza. Il versamento delle suddette rate a CSEA è condizione necessaria per l'inserimento ed il mantenimento dell'impresa in elenco.

Per ciascun anno n , il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CSEA, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell'impresa nell'elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce.

Qualora una impresa a forte consumo di energia elettrica con classe provvisoria VAL.x abbia già provveduto al pagamento di una o due rate di acconto e successivamente venga assegnato a tale impresa una classe di agevolazione FAT.x o 0, la CSEA provvede al rimborso degli importi pagati entro 45 giorni dalla data di trasmissione da parte di CSEA al SII del primo elenco in cui compare l'attribuzione di tale classe.

Entro il 30 settembre dell'anno $n+1$, la CSEA verifica i dati di prelievo dell'anno di competenza n di tutte le imprese aventi classe di agevolazione VAL.x.

Sulla base dei dati di cui sopra, CSEA verifica il valore minimo di contribuzione tra quello riportato nella tabella 1 di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del DM 21 dicembre 2017 e quello applicabile ai sensi della lettera b) del medesimo comma. Ai fini di tale controllo la CSEA, per il calcolo della contribuzione ai sensi della suddetta lettera b), applica ai prelievi dell'anno n (di cui sopra) le aliquote della componente tariffaria A_{505} stabilite dall'ARERA nel corso del medesimo anno.

Allegato A

Entro il 30 novembre dell'anno $n+1$, la CSEA pubblica sul Portale tramite l'account di ciascuna impresa il valore definitivo della contribuzione da pagare per l'anno n , sulla base del valore minimo come sopra calcolato, e comunica alle medesime imprese, tramite PEC, le modalità e la tempistica dell'eventuale conguaglio (solitamente una restituzione), da effettuare entro il 31 dicembre dell'anno $n+1$.

In relazione all'anno di competenza 2018, i termini per l'erogazione delle due rate in acconto sono coincidenti e sono fissati al 31 dicembre 2018.

c) Modalità di applicazione di quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera d), del DM 21 dicembre 2017 in merito alle imprese costituite da meno di un anno

Sono considerate “*imprese costituite da meno di un anno*” quelle che si siano iscritte al Registro delle imprese e abbiano aperto la posizione IVA nell'anno $n-1$. Dette imprese possono chiedere l'inclusione nell'elenco per le agevolazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica nell'anno di competenza n . La CSEA consente a queste imprese di accedere al Portale per l'iscrizione all'Elenco per l'anno di competenza n fino al 31 dicembre dell'anno $n-1$.

Le imprese costituite da meno di un anno dovranno, al momento dell'iscrizione per la competenza dell'anno n , compilare l'apposita dichiarazione mediante il Portale telematico (in una Sezione *ad hoc* in cui verranno richiesti i dati relativi all'anno $n-1$) e presentare, in aggiunta, una relazione contenente:

- le modalità di stima dei consumi inseriti per l'anno $n-1$ in base alla produzione prevista, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a POD già esistenti;
- le modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell'anno $n-1$, in particolare il fatturato e il VAL (in applicazione della Determina del 12 ottobre 2017 11/2017 – DIEU), evidenziando l'eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione;
- una dichiarazione, ex art. 47 del DPR 445/2000, del rappresentante legale o negoziale (quest'ultimo munito di procura) dell'impresa recante l'impegno a trasmettere, tramite pec, all'indirizzo energivori@pec.csea.it, copia della dichiarazione IVA dell'anno $n-1$, recante il Codice Ateco prevalente dichiarato, entro e non oltre il mese di novembre dell'anno n .

La CSEA si riserva di effettuare controlli e approfondimenti istruttori in merito al rispetto dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b) del DM 21 dicembre 2017 in merito al settore in cui opera l'impresa, tramite verifica della dichiarazione IVA trasmessa dall'impresa entro la fine dell'anno n e, in caso di esito negativo, di assumere le azioni di competenza.

La CSEA accerta la presenza della documentazione necessaria e assegna la classe di agevolazione all'impresa per la competenza dell'anno n (fermi restando i controlli di legittimità sulla dichiarazione, come previsti alla precedente lettera a)).

Allegato A

In occasione della successiva dichiarazione inviata sul Portale energivori (nell'anno n per l'anno di competenza $n+1$), l'impresa dovrà inserire i dati dell'anno $n-1$ (come previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d) del DM 21 dicembre 2017).

In tale occasione, sulla base dei dati riferiti all'anno $n-1$, la CSEA effettuerà *ex post* la verifica delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a) e b) anche con riferimento all'anno n (non solo per l'anno $n+1$).

In caso di mancata iscrizione dell'impresa al Portale per l'anno $n+1$, la CSEA provvederà a fare esplicita richiesta all'impresa dei dati a consuntivo relativi all'anno $n-1$.

I dati di cui sopra sono soggetti ai controlli previsti.

All'esito delle verifiche come sopra descritte, la CSEA invia eventuali rettifiche al SII per la competenza dell'anno n .

Si precisa che, per il **regime transitorio**:

- le **imprese costituite nel 2017**, per l'anno di competenza 2018, dovranno fornire i dati relativi al medesimo anno 2017. Per tali imprese è prevista un'apertura *ad hoc* del Portale dal 1° giugno al 1° luglio 2018.
- per le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2018), l'accesso al Portale sarà consentito esclusivamente dal 30 settembre al 31 dicembre 2018 per l'anno di competenza 2019, fatto salvo il riconoscimento *ex post* di cui al successivo punto per l'anno 2018.

d) Modalità di riconoscimento *ex post* delle agevolazioni per le imprese che si siano costituite da meno di un anno

Al riconoscimento di cui alla presente lettera possono accedere le imprese costituite da meno di un anno (di cui alla precedente lettera. c).

Pertanto, si tratta di imprese che possono iscriversi esclusivamente al Portale messo a disposizione da CSEA nell'anno $n-1$ per l'anno di competenza n e che, quindi, non possono accedere alle agevolazioni riconosciute per l'anno ($n-1$) in corso al momento della dichiarazione.

Il riconoscimento delle agevolazioni avverrà, a valle della verifica dei dati a consuntivo dell'anno $n-1$ forniti dalle imprese secondo le tempistiche e le modalità descritte nel punto c), mediante conguaglio definito e riconosciuto da CSEA.

In sintesi, i dati a consuntivo dell'anno $n-1$ delle imprese di nuova costituzione saranno utilizzati:

- per il riconoscimento *ex post* delle agevolazioni di competenza del medesimo anno $n-1$;
- per la verifica *ex post* delle agevolazioni riconosciute nell'anno n ;
- per il riconoscimento delle agevolazioni per l'anno $n+1$.